

Allegato A) alla deliberazione n. del , composto da n. 8 pagine.

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DEL VERBANO ED IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE - SANITARIO ISTITUTO SACRA FAMIGLIA**

**TRA**

L'ASL V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede legale in Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto Dott.ssa Mariagrazia Bolongaro, su delega del Commissario Dr. Corrado Cattrini;

Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali del Verbano (di seguito denominato semplicemente E.G.) con sede a Verbania - Intra, in Piazza Ranzoni, n° codice fiscale 01606830030 legalmente rappresentata dal Direttore Dott.ssa Chiara Fornara ;

**E**

- Il Presidio socio assistenziale - sanitario Istituto Sacra famiglia con sede legale a Cesano - Boscone - Piazza Monsignor Moneta n. 1 - partita I.V.A. n. 00795470152 legalmente rappresentato da Don Vincenzo Barbante nella sua qualità di Presidente

**PREMESSO CHE**

- Con D.G.R. 14.09.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell' integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l' altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi ed amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario Istituto Sacra famiglia con sede Verbania - Via Pippo Rizzolio è stato autorizzato al funzionamento per i seguenti posti letto:
  - o n. 16 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF tipo A sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO (già ASL 14) n. 316 del 31 Maggio 2001;
  - o n. 40 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF tipo B sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL VCO n. 869 del 03 Dicembre 2008;
  - o n. 16 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSH per disabili gravissimi sulla base della Determinazione Dirigenziale del Distretto di Verbania n. 137 del 03 Dicembre 2003;
  - o n. 8 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSH per disabili gravissimi motori sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell' ASL VCO n. 109 del 19 Settembre 2003;
  - o n. 10 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia Comunità Alloggio di tipo B sulla base della Determinazione Dirigenziale del Distretto di Verbania n. 6 del 27 Gennaio 2004;

- o n. 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia Centro Diurno di tipo A sulla base della Deliberazione del Direttore Generale dell' ASL VCO n. 833 del 18 Novembre 2008
- Il predetto presidio socio-sanitario con Deliberazione della Direzione Generale n. 935 del 29 Dicembre 2009 è stato accreditato per i seguenti posti letto:
  - N. 16 posti letto di RAF tipo A;
  - N. 21 posti letto di RAF tipo B;
  - N. 16 posti letto di RSH per disabili gravissimi;
  - N. 7 posti letto per disabili gravissimi motori;
  - N. 10 posti letto di Comunità Alloggio tipo B;
  - N. 20 posti di Centro Diurno tipo A
- L' A.S.L. V.C.O. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1- Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129, nota alle parti in quanto pubblicata nel 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.09.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. L' A.S.L. V.C.O. e l' E.G. si avvalgono del presidio socio-sanitario Istituto Sacra famiglia con sede legale a Cesano Boscone – Piazza Monsignor Moneta n. 1 nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria integrata per i seguenti posti:
  - N. 16 posti letto di RAF tipo A;
  - N. 21 posti letto di RAF tipo B;
  - N. 16 posti letto di RSH per disabili gravissimi;
  - N. 7 posti letto per disabili gravissimi motori;
  - N. 10 posti letto di Comunità Alloggio tipo B;
  - N. 20 posti di Centro Diurno tipo A

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento.
3. il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano stati affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia dell'utenza accolta.
3. Il presidio si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività di assistenza ad utenti disabili deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'A.S.L. e gli E.G. possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed a erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. A comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'A.S.L. e all' E.G.. di riferimento, ogni eventuale successiva modifica ed autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione.
7. L' A.S.L. e l'E.G. possono, altresì, accedere alla documentazione – e, qualora necessario, acquisirne copia – riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti ed organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativi e/o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà

data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **Art. 4 - Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito il Progetto Individualizzato, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai i e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata in
  - /die 105,80 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
  - /die 126,08 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
  - /die 143,38 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
  - /die 142,41 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi motori
  - /die 84,69 per i posti letto di Comunità Alloggio tipo B
  - /die 77,89 per i posti di Centro Diurno tipo Acon suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista
  - /die 65,30 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
  - /die 71,49 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
  - /die 78,81 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
  - /die 88,29 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi motori
  - /die 51,23 per i posti letto di Comunità Alloggio tipo B
  - /die 54,74 per i posti di Centro Diurno tipo A
3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal E.G. competente per territorio di residenza del cittadino utente è stabilita in:
  - /die 40,50 per i posti letto di tipologia RAF tipo B
  - /die 54,59 per i posti letto di tipologia RAF tipo A
  - /die 64,57 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi
  - /die 54,12 per i posti letto di RSH per disabili gravissimi motori
  - /die 33,46 per i posti letto di Comunità Alloggio tipo B
  - /die 23,24 per i posti di Centro Diurno tipo A

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo con-

giunto Regione –Territorio, previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuale implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziale pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all' Unità Valutativa dell' A.S.L. alla Commissione di Vigilanza e all' E.G. al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso che la persona disabile decida di avvalersi di tutte le singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio, sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando il precedente punto 4.
7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 dianzi richiamata.
8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti saranno riconosciuti sulla base di uno specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti in presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.
9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall' A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 , fermo restando il rispetto dei principi dettati dall' art. 3, comma 2, lettera a) della L.R. 8/01-2004 n°1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall' A.S.L. e dall'E.G. in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C.
10. Il presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall' A.S.L. e, in casi necessari, dall' E.G. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori – dovuti ai sensi della normativa vigente – il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dall'E.G.) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall' E.G.

**Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell' E.G. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.
2. Le variazioni del grado di disabilità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L., al Comune di residenza e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico deve trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. e l' E.G., attraverso la competente U.V.D. s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale.. In ogni caso al verificarsi dell'evento il presidio deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Individualizzato.
3. Fatto salvo l'esercizio dell' attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l' E.G, attraverso la competente U.V.D. nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali, I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo sostituto, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L., al Comune di residenza ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

la tariffa, in caso di temporanea assenza rimane così disciplinata:

- assenze inferiori a 3 giorni complessivi in un mese: pagamento al 100%
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: pagamento al 100%
- Rientri in famiglia: con 15 giorni di preavviso e pagamento al 100%
- Per assistenza extramoenia: pagamento al 100%

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta e io presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l' A.S.L. e l' E.G. riconoscono al presidio un retta posta a loro carico non superiore al 100 % di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all' esterno del presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dal comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'allegato 1 della D.G.R. 30.03.2005 n. 17-15226 o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.

7. L'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali per disabili è garantita dall' A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 17-15226 del 30.05.2005 e n. 39 -9365 del 01.08.2008, All. 1, p.to 1.F.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall' A.S.L. secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel Progetto Individualizzato, i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17-15226 del 30.05.2005, All. 1, p.to 2.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture ad di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all' A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l' A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 100% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L' A.S.L. e l' E.G. s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell' All. B) alla D.G.R. 14.09.2009 n° 25-12129 .

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L' A.S.L. e l' E.G., accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei limiti

stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more di provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l' A.S.L. e l' E.G., in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell' art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativi al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### Art. 9 - Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l' E.G.; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

#### Art.10 - Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2012 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

#### Art. 11 – Spese di contratto

Il presente contratto, stipulato in forma privata, con l'applicazione di bollo, riguarda anche le prestazioni soggette a IVA e , in quanto tale, sarà registrato solo in caso d' uso. Le spese, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Verbania li .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO  _____	PER IL COMMISSARIO DELL'A.S.L. VCO  _____	PER IL PRESIDENTE DEL C.S.S.V.  IL DIRETTORE DEL C.S.S.V.  _____
--	---	--

ASL VCO  
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO VERBANIA  
(Dott.ssa M. S. Bolongaro)